

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: *come si riceve una fattura elettronica*

La fattura elettronica è recapitata ai **clienti soggetti IVA (transazioni B2B)** attraverso una delle seguenti *due modalità*:

- 1) **sistema di posta elettronica certificata (PEC)**;
- 2) **modello *web service*** (Codice Destinatario);

Se si opta per la **prima opzione** si dovrà compilare il campo della fattura denominato “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente ed anche il campo “Codice Destinatario” con il valore convenzionale “0000000” (sette volte zero).

La **seconda soluzione** necessita, invece, di un preventivo processo di “*accreditamento*” e nell’ordinarietà dei casi richiede il supporto di una software house che, agendo in qualità di intermediario, stipula un accordo con il Sdl.

Il **Codice Destinatario** deve essere richiesto attraverso la funzione “*richiesta codici destinatario B2B*” presente sul sito www.fatturapa.gov.it e può essere attribuito anche ad un intermediario che svolge il servizio di ricezione delle fatture per conto dei propri clienti.

Peraltro, anche la ricezione delle fatture tramite PEC non può essere gestita in completa autonomia, perché comporta la necessità di un software per acquisire l’originale della fattura in formato XML e tradurla in un file leggibile e “gestibile”.

Per l’**indirizzamento della fattura elettronica** l’Agenzia delle Entrate offre un *servizio di registrazione (“censimento”)* che consente al contribuente di indicare l’indirizzo telematico (PEC oppure Codice Destinatario) presso il quale desidera ricevere le fatture: la registrazione è possibile tramite la funzione del portale “Fatture e corrispettivi”.

Se il cliente si è registrato, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico indicato. Questo significa, in pratica, che la registrazione consente ai fornitori di trasmettere le fatture emesse al Sdl senza la necessità di aggiornare le anagrafiche dei clienti e

a questi ultimi di ricevere le fatture con un processo automatico che evita di dover comunicare di volta in volta i propri dati per il corretto indirizzamento del documento.

Se il cliente non si è “censito”, il fornitore può trasmettere il file inserendo alternativamente in fattura: il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC forniti dal cliente; solo il codice “0000000” se il cliente non ha comunicato al fornitore la PEC o il Codice Destinatario.

È utile porre in evidenza che **il provvedimento dell’Agenzia consente al fornitore di inserire in fattura la PEC del cliente**, solo se fornita dal cliente o indicata come indirizzo telematico di ricezione in fase di censimento.

Nell’ipotesi di inserimento del codice “0000000”, il Sdl, *non potendo inoltrare la fattura direttamente al cliente, è tenuto a inserire l’originale della fattura nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate*, comunicando tale informazione all’emittente che ha trasmesso la fattura, senza precise modalità.

Contestualmente, *il fornitore deve tempestivamente comunicare al cliente che l’originale della fattura è a sua disposizione nell’area riservata* e tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia cartacea o informatica della fattura tramite i canali tradizionali (es. spedizione cartacea, trasmissione di un pdf via e-mail).

In caso di impossibilità di recapito della fattura (con conseguente messa a disposizione della stessa nell’area riservata), la *data di ricezione della fattura ai fini fiscali* è rappresentata dalla *data di presa visione della stessa sul sito dell’Agenzia delle Entrate da parte del cliente*.

Dalla lettura del provvedimento si intuisce che comunque **il cliente non può limitarsi a contabilizzare e conservare la copia cartacea o informatica della fattura**, ma deve recuperare l’originale del documento in formato XML presso la sua area riservata.

Il fornitore deve inserire in fattura il codice “0000000” anche nel caso di trasmissione:

- a clienti soggetti IVA forfetari (L. 190/2014)
- soggetti in regime di vantaggio (DL 98/2011)
- agricoltori esonerati (art. 34, comma 6 del DPR 633/72).

Anche in queste ipotesi, il Sdl inserisce la fattura nell’area riservata e il fornitore invia ai clienti una copia cartacea o elettronica, ma non sembra cogente l’obbligo a carico di tali soggetti di “recuperare” l’originale della fattura, in formato XML.

Mentre, **per i clienti privati consumatori (transazioni B2C)** deve essere inserito il codice fiscale e il Codice Destinatario "0000000", con l'obbligo a carico del fornitore di consegnare una copia informatica o cartacea della fattura elettronica al cliente privato consumatore, comunicando contestualmente che il documento è disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

In conclusione, le modalità di ricezione della fattura elettronica saranno due: PEC o Codice Destinatario a seconda di ciò che il cliente ha comunicato all'atto della sua iscrizione nel portale WEB dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora non sia stata comunicata nessuna modalità, la fattura elettronica emessa rimarrà depositata nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate ed il cliente riceverà dal fornitore comunicazione dell'avvenuto invio della fattura.

Il cliente dovrà poi attivarsi per recuperare l'originale del documento in formato XML presso l'area riservata.

È evidente che **il contribuente ogni giorno dovrà controllare la propria posta elettronica per verificare se sono arrivate le fatture**. Le fatture dei fornitori non potranno essere più rifiutate e si potrà eventualmente richiedere nota di credito.

TO BE CONTINUED ...
GIOVEDÌ 15/11 PARLEREMO DI
"COME CONSERVARE UNA FATTURA ELETTRONICA"